



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 282/2011/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 7 dicembre 2011 composta dai Magistrati:

Dott. sa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario Relatore
Dott.	Walter BERRUTI	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Trecate n. 38008 del 4 novembre 2001, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie, con nota di quest'ultimo (n. 44114 del 17 novembre 2011), pervenuta in data 22 novembre 2011;

Vista l'Ordinanza n. 35/2011 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune istante formula una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione dell'art. 10 del D.M. n. 119 del 4 aprile 2010, ai sensi del quale "a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno".

In particolare l'Ente chiede se detta disposizione corrisponda all'adempimento previsto dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) (che stabilisce che l'Amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore) e, in ogni caso, come debbano applicarsi

dette disposizioni al caso specifico di un sindaco lavoratore dipendente di una ditta privata, in aspettativa non retribuita fino a fine mandato.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Trecate, è stata formalizzata dal suo Sindaco ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Rilevano senz'altro, al riguardo, anche la disciplina ed i limiti connessi alle spese per l'erogazione delle indennità agli amministratori locali.

Tuttavia va ricordato che, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Pertanto, questo collegio, con riguardo al quesito posto, ritiene di potersi pronunciare solo sull'istituto di carattere generale oggetto della richiesta, senza ingerirsi nelle autonome scelte gestionali dell'Ente da adottarsi nel caso concreto.

Nei limiti sopra descritti, la richiesta si palesa, dunque, ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

Merito:

L'articolo 10 del D.M. n. 119 del 4 aprile 2010 riprende quanto già previsto all'articolo 82, comma 8, lettera f) del TUEL, che, fra i criteri da seguire per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, prevede per l'appunto l'integrazione

dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

Il decreto ministeriale sopra richiamato precisa ulteriormente che tale importo è proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

La circolare del Ministero dell'interno 5 giugno 2000, n. 5/2000, ha ulteriormente chiarito che detta indennità di fine mandato, spettante a sindaci e presidenti di provincia, va commisurata al compenso "effettivamente corrisposto", ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno.

Su tale indennità questa Sezione si è già espressa per affermare che le disposizioni appena richiamate non prevedono la corresponsione, a fine mandato, di un'autonoma e diversa indennità, bensì di una mera integrazione all'indennità di funzione eventualmente percepita. Tale interpretazione sarebbe sostenuta, oltre che dalla lettera della norma, dal criterio dettato per la computazione dell'integrazione medesima sopra riferito. In tale sede si deduceva, pertanto, che la rinuncia all'indennità di funzione per la carica di sindaco (o di presidente di provincia) comporta automaticamente la rinuncia all'integrazione della stessa a fine mandato, integrazione che, del resto, per la sua stessa computazione, presuppone la corresponsione di un'indennità di funzione cui parametrarla (Sezione di controllo per il Piemonte, del. n. 15/2009)

Diversa fattispecie è quella considerata all'art. 86 del TUEL, recante la disciplina degli "oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative". Il comma 1 stabilisce che l'amministrazione locale prevede, a proprio carico, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per gli amministratori che siano collocati in aspettativa non retribuita. Il successivo comma 3 precisa che "l'amministrazione locale provvede, altresì, a

rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore".

Appare evidente che trattasi di una fattispecie del tutto differente da quella prevista dal D. M. n. 119 del 2010, all'art. 10, ma ancor prima dall'art. 82, comma 8, lettera f) dello stesso TUEL. Se l'una attiene infatti al particolare aspetto della regolamentazione degli oneri spettanti ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto, l'altra, come già sopra specificato, prescrive un adempimento diretto ad integrare, a fine mandato, l'indennità spettante ai sindaci e ai presidenti di provincia, delineando peraltro un ambito di destinatari più circoscritto. Trattasi pertanto di due distinti adempimenti, relativi a diverse finalità.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 7 dicembre 2011.

Il Primo Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Dott.ssa Enrica LATERZA

Depositato in Segreteria il **7 dicembre 2011**
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico SOLA